



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 29 agosto 2016

Premessa e Fonti Normative

La Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha adottato, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* c.c., nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58, un regolamento recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi “al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate”.

La Consob ha, altresì, pubblicato, in data 24 settembre 2010, la Comunicazione n. DEM/10078683 contenente “Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”.

In tale quadro, il presente documento (la “**Procedura**”), in attuazione dei principi fissati dal Regolamento, nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato dal Comitato di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato, descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da Caleffi S.p.A. al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi delle Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“**Caleffi**” o “**Società**”: indica Caleffi S.p.A;

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: indica il comitato, appositamente costituito, per l’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o Minore Rilevanza, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, in numero minimo di [due], non esecutivi e non correlati;

“**Comunicazione Interpretativa**”: indica la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 pubblicata in data 24 settembre 2010;

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per completezza, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

“**Interessi Significativi**”: la significatività, ai fini delle presente Procedura, di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all’uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sono Interessi Significativi di altra Parte Correlata della Società gli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Società controparte di una determinata operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Possono sussistere interessi Significativi di altra Parte Correlata qualora:

- (i) la Società condivide con la società controllata o collegata uno o più dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti, in aggiunta alla mera condivisione di ruoli, beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con la quale l’operazione è svolta; ovvero
- (ii) la società controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla la Società o che esercita influenza notevole su quest’ultima e la partecipazione detenuta dal predetto soggetto nella Parte Correlata superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un Interesse Significativo la detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata così come in ogni caso l'adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazione”** o **“Operazioni”**: indica le “operazioni con parti correlate”, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società (al netto di eventuali tasse, imposte o oneri) non superi almeno uno dei seguenti limiti:

- a) Euro 100.000 in ragione d'anno, per operazioni singolarmente considerate ovvero cumulativamente, sempre in ragione d'anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, ma comunque entro il limite complessivo di Euro 500.000;
- b) Euro 200.000 per singola Operazione.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento, applicabili a seconda della specifica Operazione, sia superiore alla soglia del 5%;

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“Operazioni Ordinarie”: sono Operazioni Ordinarie le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o Finanziarie¹. E' un Investimento ai fini della Procedura: (i) ogni operazioni che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di partecipazioni, immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività “non correnti” che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”. E' Finanziaria ai sensi della Procedura: ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'attività ordinaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono Operazioni Ordinarie: a) l'attività di commercializzazione dei prodotti; b) le prestazioni di servizi di consulenza e/o assistenza di tipo commerciale, marketing, fiscale, legale, finanziaria; c)

¹ L'identificazione delle operazioni ordinarie è effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3 della Comunicazione Interpretativa. Gli elementi della definizione di operazione ordinaria sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare: (i) la nozione di “attività operativa” include le principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società, nonché tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie” e (ii) la nozione di “attività finanziaria (detta anche “attività di finanziamento”) connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo esemplificativo, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno, invece, qualificarsi quali operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

l'organizzazione di eventi, *convention*, fiere e manifestazioni aventi l'obiettivo di promuovere marchi e prodotti del Gruppo; d) attività di gestione ed acquisizione delle risorse finanziarie connesse all'attività operativa e correlate attività di copertura; e) il consolidato fiscale.

“Parti Correlate”: indica le *“parti correlate”* come definite nel Regolamento di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento.

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“Soci Non Correlati”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

“Società Controllata”: indica la *“società controllata”* come definita nel Regolamento di volta in volta vigente;

“Società Collegata”: indica la *“società collegata”* come definita nel Regolamento di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento definisce “Società Collegata” l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

“Società di Minore Dimensione”: indica la società per la quale né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano i 500 milioni di Euro;

“Regolamento”: indica il Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;

“TUF”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), come successivamente modificato.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 2

Fase istruttoria. Flussi informativi

1. Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di un'Operazione per conto della Società o della Società Controllata per il tramite della quale la Società intende realizzare l'Operazione, l'organo competente all'approvazione della stessa verifica:
 - a) se la controparte debba essere considerata o meno Parte Correlata;
 - b) se l'Operazione non rientri tra i casi di esclusione previsti dall'Articolo 5.
2. In caso di riscontro positivo delle verifiche di cui al paragrafo che precede, l'Amministratore Delegato ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione.
3. Nel caso le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 3

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

1. Caleffi si qualifica come Società di Minore Dimensione. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà quella di seguito descritta, sia che si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia che si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza.
2. Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione della Società previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il parere dovrà essere rilasciato in forma scritta.
3. Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione (entro l'ammontare massimo di spesa del 5% del valore della stessa) e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni singola operazione;
4. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
5. Il verbale della deliberazione di approvazione riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, in tema di comunicazione di informazioni privilegiate, nel caso di una o più Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione predispone e mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in

allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.caleffionline.it, alla sezione *investor-relations*.

Articolo 4

Operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'Operazione è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3 della presente Procedura.
2. Qualora, in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373, c.c. e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere incluse nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.
4. Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'Articolo 5 ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:
 - a. l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Comitato riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - b. la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 2, comma 1, delle Linee Guida.
5. Nel caso in cui le valutazioni del Comitato ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), siano negative, l'Assemblea delibererà con le modalità di cui al paragrafo 2; in caso contrario, si applicherà l'Articolo 5, paragrafo 4, lettera e).

Articolo 5

Casi e facoltà di esclusione

1. Conformemente all'articolo 13 del Regolamento, la presente Procedura non si applica:
 - a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma primo, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) e alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'Articolo 1 della presente Procedura.

Con riferimento a quanto previsto dalla lett. c), l'individuazione delle operazioni che potranno beneficiare della suddetta esenzione e, in particolare, l'applicazione delle soglie dovranno tenere conto delle disposizioni del Regolamento, della Comunicazione Consob DEM /10078683 del 24 settembre 2010 (la "**Comunicazione**") e di qualsiasi ulteriore norma o comunicazione interpretativa.

In particolare, in ossequio alla Comunicazione non si potrà fare ricorso all'esenzione per le Operazioni di Importo Esiguo tramite il mero frazionamento di operazioni che consenta di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, di tale esenzione.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 1 che precede, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società:

- (i) comunica alla Consob, entro il termine indicato all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - (ii) nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, indica, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.
3. Le disposizioni della presente Procedura, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento, non si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza.
4. Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere

concluse in deroga a quanto disposto dall' Articolo 3 della presente Procedura, nonché dell'Allegato 2 al Regolamento, a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'Operazione;
 - b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea Ordinaria utile;
 - c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento;
 - e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
5. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano, infine, alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre Parti Correlate della Società.
6. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui al successivo Articolo 8 della Procedura.

Articolo 6

Presidi equivalenti

1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'Articolo 1 della presente Procedura, ovvero in caso di stallo decisionale:
 - a) le delibere relative all'approvazione dell'operazione sono approvate previo parere dell' Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente o, in sua assenza, previo parere di un esperto indipendente;
 - b) qualora non fosse possibile rilasciare il parere ai sensi della lettera a) che precede, il parere di cui all' Articolo 3 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata.
2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
3. In ogni caso, il ricorso ai presidi equivalenti nel caso di stallo decisionale dovrà essere rispettoso dei principi della Comunicazione e, in particolare, perché un parere possa essere considerato favorevole, sarà necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto sarà idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre tali effetti.

Articolo 7

Delibere quadro

1. Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione, possono essere approvate da delibere-quadro.
2. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle delibere-quadro devono essere applicate le disposizioni di cui all' Articolo 3 della presente Procedura.
3. Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
4. Il Consiglio di Amministrazione riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento.
5. In particolare, in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.
6. Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 del Regolamento e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo 5 non sono computate ai fini del cumulo previsto dall' articolo 5, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8

Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate

1. La presente Procedura trova applicazione, mutatis mutandis, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate.
2. In tal caso, la competenza a deliberare in merito all'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata.
3. Al fine di consentire il coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
4. Ove l'Operazione venga approvata, della esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

III. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 9

Obblighi di tempestiva informativa al pubblico

1. Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.

2. Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche qualora queste siano realizzate da parte di Società Controllate, italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità alle previsioni dell'Allegato 4 al Regolamento.

La Società predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Articolo 1 della presente Procedura. Rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere. Non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 5 della presente Procedura.

Fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il predetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di Caleffi nonché con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini di cui ai paragrafi precedenti, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al predetto documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa si riserva la facoltà di pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

3. Informativa periodica

Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Articolo 10

Obblighi di informativa al pubblico per le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF relativamente ad operazioni con parti correlate

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia – secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione - soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza ai sensi dell'Articolo 1 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
 - e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11

Vigilanza sulla Procedura

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, c.c., ovvero dell'articolo 153 TUF.